



## TRIBUNALE DI CASSINO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel proc. n.4063/2018 rg promosso da:

██ rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Brunetti ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio a Firenze in via San Niccolò 21 .....Attore appellante

contro

Comune di Minturno (c.f. 81003430592) .....Convenuto appellato contumace

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 giugno 2020, che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto

### FATTO E DIRITTO

Con avviso di accertamento n. ██████████ del 16 giugno 2017 l'amministrazione resistente contestava ad ██████████ la violazione dell'art. 7, c.d.s. perché “sostava in località vietata” con la propria autocaravan ██████████ nel parcheggio in Via Sieci nel Comune di Minturno”. Ritenendo l'accertamento illegittimo, con istanza del 23 giugno 2017, ██████████ chiedeva, fra l'altro, al Comune l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e l'accesso all'ordinanza n. 43/2015 indicata sul segnale di divieto alle autocaravan in Via Sieci ma il Comune non rispondeva. In data 15 settembre 2017 il Comune notificava al sig. ██████████ il verbale n. ██████████ contestando la violazione dell'art. 7, co. 1, lett. a) e co. 14 perché in data 16 giugno 2017 sostava in via Sieci con

l'autocaravan targata ██████ in località vietata (cfr. doc. 1, fasc. I° grado). Al fine di evitare l'opposizione in sede giurisdizionale, con istanza del 25 settembre 2017 il Foglia nuovamente l'annullamento in autotutela dell'accertamento. In data 11 ottobre 2017 il ██████ sollecitava l'accesso al provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in Via Sieci ma il Comune non accoglieva le istanze costringendo il Foglia a proporre ricorso al Giudice di pace di Cassino. La causa era iscritta al n. R.G. 2939/2017. Con comparsa di risposta depositata il 15 gennaio 2018 si costituiva in giudizio il Comune di Minturno chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione amministrativa. Con sentenza n. 391/2018 depositata il 6 marzo 2018 il Giudice rigettava il ricorso confermando l'opposto verbale nella misura di € 59,00 con compensazione delle spese.

Contro la sentenza proponeva appello ██████ a questo Tribunale; il Comune restava contumace in questa fase.

All'udienza virtuale del 10 giugno 2020 le parti assegnavano le conclusioni.

Per questo Giudice l'appello è fondato.

██████ ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza istitutiva del segnale per violazione dell'art. 5, co. 3, c.d.s., dell'art. 185, c.d.s. e delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune si è costituito in primo grado senza depositare l'ordinanza istitutiva del segnale che si assume violato. L'Ente non ha dimostrato l'esistenza dell'ordinanza istitutiva della segnaletica che si assume violata e, quindi, il verbale di contravvenzione è illegittimo, poiché, ai sensi dell'art. 5, co. 3, c.d.s., "i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali". L'art. 185 del Codice della Strada prevede che ai fini della circolazione stradale gli autocaravan sono veicoli come tutti gli altri, e la loro sosta non rappresenta campeggio o attendamento purché il mezzo poggi sul suolo unicamente con le ruote, non sparga deflussi propri, non invada la sede stradale in misura esuberante l'ingombro del veicolo stesso. Poiché ogni camper ha serbatoi propri per la raccolta delle acque reflue, ne deriva che tale mezzo può transitare o sostare

all'interno di qualsiasi area in cui è consentito il transito o la sosta agli altri autoveicoli, purché non si aprano porte e finestre e non si utilizzino i cunei di stazionamento: diversamente si ricadrebbe nell'ipotesi del "campeggiare" (Tar Toscana sentenza n. 576 del 2015; Tar Calabria, sentenza del 20 dicembre 2017). Ciò premesso, nel verbale di contestazione si dice solo che sostava in località vietata, ai sensi dell'art. 7 Cds, senza fornire alcun altro particolare. In primo grado, il Comune, con una scarna comparsa di costituzione, ha solo affermato che il veicolo in esame sostava in località vietata dall'ordinanza sindacale n. 43/2015, con la quale erano state stabilite le aree disponibili per la sosta degli autocaravan ma né nel verbale né altrove si desume che il veicolo avesse attuato quelle modalità tali da trasformarlo in strumento di campeggio. Nel verbale di contravvenzione c'è stata una menzione dell'articolo violato e un richiamo generico all'ordinanza del Sindaco, che non è stata prodotta agli atti dal Comune: per questo il richiamo alla presenza di idonea cartellonistica, fra l'altro neppure dimostrata, fatta dal Giudice di primo grado, non è sufficiente per affermare la legittimità, soprattutto in mancanza del deposito di quell'ordinanza.

All'opposto di quanto dichiarato dal Giudice di primo grado, l'illegittimità può essere valutata anche in questa sede perché il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria in tema di violazioni al codice della strada (Cass. sez. 6-2, 27 ottobre 2014 n. 22793); tale potere gli è precluso solo quando la legittimità del provvedimento stesso sia stata accertata, "inter partes" e con autorità di giudicato, dal giudice amministrativo competente (Cass.,sez. un., sentenza n. 29467 del 13 novembre 2019), ma ciò non ricorre nel caso di specie.

Per il resto si condividono i precedenti citati e prodotti dal ██████ in allegato all'atto di citazione in appello, i quali si condividono nelle parti qui riferibili.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2014 e al valore dichiarato, escluse le fasi istruttorie, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio e possono

contenersi nei minimi tabellari per il valore esiguo della controversia (€ 59,00): complessivi € 177,00, di cui € 43,00 per esborsi e € 134,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge per il primo grado; complessivi € 285,50 di cui € 64,50 per esborsi e € 221,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge per il secondo grado.

P.Q.M.

- in riforma della sentenza n. 391/2018 del Giudice di pace di Cassino;

ANNULLA

il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. [REDACTED] emesso dalla Polizia municipale di Minturno il 16 giugno 2016 con condanna del Comune di Minturno alla restituzione della somma di €59,00 pagata a titolo di sanzione.

Condanna il Comune di Minturno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 462,50 oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge.

Cassino, 22 ottobre 2020

Il Giudice Unico

Dott. Federico Eramo